



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 9 – Verona, 27 novembre 2019**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Dicembre 2019 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Ottobre 2019 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Ottobre 2019 Pag. 5

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Prevenzione Incendi – Modifiche alle norme tecniche, D.M. 31.10.2019 Pag. 6
- Sicurezza Lavoro – Aggiornata la guida elettronica sullo stress e sui rischi psicosociali Pag. 6
- Sostanze Pericolose – Nuovo regolamento relativo all'immissione sul mercato di precursori di esplosivi Pag. 7
- Sicurezza Lavoro – Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggettive abilitati e formatori Pag. 8
- Reach/CLP – Aggiornamento normativa Pag. 8
- Albo Gestori Ambientali – Calendario esami 2020 per i responsabili tecnici, calendario formazione 2019/2020 Pag. 9
- Ambiente/CAM – Criteri ambientali minimi per stampanti e cartucce, nuove indicazioni dal Ministero per l'ambiente Pag. 10
- Reach/CLP – Pubblicata la versione 2.0 della linea guida Echa sulle notifiche per le miscele pericolose (ex art. 45 del CLP) Pag. 10
- Sicurezza prodotti da costruzione – Aggiornamento normativa Pag. 11
- Rifiuti – La farina di vinaccioli disoleata inserita tra le biomasse Pag. 12
- Rifiuti – Autorizzazione al recupero di rifiuti, aggiornata la normativa Pag. 12
- Reach/CLP -Pubblicazione del database SCIP di Escha sulle sostanze contenuti negli articoli Pag. 14
- Direttiva Macchine – Guida dell'Unione Europea, edizione 2.2 aggiornata a ottobre 2019 Pag. 15
- Cosmetici – Aggiornamento normativa Pag. 16
- Prevenzione Incendi – Regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi Pag. 16
- Marcatura CE – Aggiornamento normativa Pag. 17
- Sicurezza Lavoro – Guida elettronica EU-OSHA per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali Pag. 18
- Rifiuti – Classificazione dei rifiuti a specchio, sentenza Cassazione Penale n. 47288/2019 Pag. 19
- Sicurezza Lavoro – On line sul sito Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro Pag. 20

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 26

## SCADENZARIO DICEMBRE 2019

---

**02.12.19 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2019.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).

**02.12.19 ⇒ COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DEL 2019:**

**Adempimento:**

Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 3<sup>a</sup> trimestre 2019.

**Soggetti:**

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

**Modalità:**

La presentazione avviene con modalità telematica.

**16.12.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.12.19 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.12.19 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di novembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.12.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **novembre 2019**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 (pari a L. 50.000) il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.12.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di novembre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di novembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2018 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale.
- 3848 addizionale comunale. Saldo.
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.19 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE DEL TFR – VERSAMENTO DELL'ACCONTO:**

scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva "con codice 1712" sulla rivalutazione del fondo del trattamento di fine rapporto maturato.

L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

La rivalutazione, soggetta ad imposta sostitutiva all'17%, prevede il versamento del saldo entro il 16 febbraio 2020.

**16.12.19 ⇒ IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (IMU):**

scade il termine per il versamento del saldo IMU dovuta per l'intero anno 2019 dedotto l'acconto versato.

**16.12.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE****(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T** (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**27.12.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **novembre 2019**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica.

**31.12.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° dicembre 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)
- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

**31.12.19 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di novembre 2019.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI OTTOBRE 2019

Pubbllichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di OTTOBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	<b>75%</b>
<b>OTTOBRE 2018 / OTTOBRE 2019</b>	<b>+0,0%</b>

- Variazione biennale:

	<b>75%</b>
<b>OTTOBRE 2017 / OTTOBRE 2019</b>	<b>+1,5%</b>

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2019</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,0</b>			<b>2019</b>
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	...	...	...	...	...	...	...	...	...	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI OTTOBRE 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di OTTOBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6271
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4581
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4693
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	119,5113
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1165
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87539
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1053
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,8023
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0981

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.



## **PREVENZIONE INCENDI MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE, D.M. 31.10.2019**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2019 contenente *“Modifiche all'allegato 1 al Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”*.

Con tale provvedimento, in vigore dal 1° novembre u.s., vengono introdotte alcune modifiche all'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 relative alle seguenti sezioni:

- a) Sezione G - Generalità;
- b) Sezione S - Strategia antincendio;
- c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
  - c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
  - c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
  - c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
- d) Sezione M - Metodi.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **SICUREZZA LAVORO AGGIORNATA LA GUIDA ELETTRONICA SULLO STRESS E SUI RISCHI PSICOSOCIALI**

---

Fonte <https://osha.europa.eu>

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha reso disponibile l'aggiornamento della guida elettronica sullo stress e sui rischi psicosociali. Questa guida elettronica è stata lanciata nel quadro della Campagna «Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato» nel 2014.

Lo strumento intende soddisfare i bisogni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle piccole imprese che cercano una guida e consigli pratici sui primi passi da compiere per gestire i rischi psicosociali sul luogo di lavoro.

Rivisitata in un nuovo formato, la guida elettronica è disponibile in inglese, spagnolo e sloveno.

## **SOSTANZE PERICOLOSE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 186 dell'11.07.2019 il Regolamento UE 2019/1148 del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il Regolamento (UE) n. 98/2013.

Con tale provvedimento sono stabilite le norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell'Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati I e II. Si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli articoli quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- b) agli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
- d) all'equipaggiamento pirotecnico che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale;
- f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
- g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Il nuovo regolamento, che si applica dal 1° febbraio 2021, ha lo scopo di garantire norme più rigorose per quanto riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di precursori di esplosivi in tutta l'UE, per limitarne la messa a disposizione del pubblico e assicurare l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

In particolare, nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni saranno inseriti due nuovi nomi: l'acido solforico (prima soggetto solo a segnalazione), una sostanza fondamentale per la produzione dell'altamente esplosivo perossido di acetone (TATP), e il nitrato di ammonio, una sostanza chimica usata principalmente come fertilizzante, e che può essere anche un componente per ordigni esplosivi. A tal proposito il regolamento modifica l'allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), sopprimendo i paragrafi 2 e 3 della voce 58.

Altra novità introdotta riguarda l'armonizzazione delle norme relative agli acquisti online e offline. Le imprese e i mercati online saranno obbligati a predisporre procedure per individuare le transazioni sospette e segnalarle entro 24 ore.

Le nuove norme limiteranno inoltre l'accesso ai privati di talune sostanze. I privati dovranno infatti

possedere una licenza specifica per procurarsi certi precursori soggetti a restrizioni. Le condizioni per la concessione delle licenze diventano anch'esse più rigide, e comporteranno una verifica del casellario giudiziale dell'interessato.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **SICUREZZA LAVORO**

### **LAVORI SOTTO TENSIONE: ADOTTATO L'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI E FORMATORI**

---

*Fonte Ministero Lavoro*

Con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 sono stati adottati gli elenchi - di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 - dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.

Il Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **REACH/CLP**

### **AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

---

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea dell'11.10.2019 serie L n. 260 il Regolamento UE 2019/1701 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Nella Parte 1 dell'Allegato I sono indicate le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE in una sottocategoria di una categoria d'uso della Convenzione di Rotterdam. Questa Parte ha subito le seguenti modifiche:

- sono state modificate le voci delle sostanze «Alacloro (CAS 15972-60-8), Aldicarb (CAS 116-06-3) e Diclorvos (CAS 62-73-7) per l'utilizzo nei pesticidi;
- sono state soppresse le sostanze Bifentrin e Metam, di conseguenza l'uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato, in quanto approvate dalla Commissione Europea;
- sono state aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti sostanze che non possono essere utilizzate nei pesticidi, in quanto non approvate dalla Commissione Europea:
  - Acetoclor (CAS: 34256-82-1)
  - Asulam (CAS: 3337-71-1 / 2302-17-2)
  - Cloropicrina (CAS: 76-06-2)
  - Flufenoxuron (CAS: 101463- 69-8)
  - Naled (CAS: 300-76-5)
  - Propargite (CAS: 2312-35-8)

Nella Parte II dell'Allegato I sono elencate le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE in una categoria d'impiego della Convenzione e tale Parte ha subito invece le seguenti modifiche:

- è stata modificata la voce del Diclorvos (CAS: 62-73-7);
- sono eliminate le sostanze Alacloro, Aldicarb, Cianammide e Endosulfan;
- sono state inserite le medesime sostanze già citate come introdotte anche nella Parte I dell'Allegato I e soprariportate, con l'aggiunta delle sostanze Acido 2-naftilossiacetico (CAS: 120-23-0), Difenilammina (CAS: 122-39-4), Propanil (CAS: 709-98-8).

È stata anche aggiornata la Parte 3 dell'Allegato I, relativa alle sostanze chimiche che sono soggette alla procedura PIC. Nella categoria dei pesticidi sono aggiunte le seguenti sostanze:

- Alacloro (CAS: 15972-60-8)
- Aldicarb (CAS: 116-06-3)
- Endosulfan (CAS: 115-29-7)

Infine è stata modificato l'Allegato V che contiene le sostanze chimiche per cui non è assolutamente permessa l'esportazione e per cui l'uso è totalmente vietato nell'Unione Europea. In questo allegato è stata aggiunta la sostanza Endosulfan (CAS: 115-29-7, EC: 204-079-4 e Codice NC 2920 30 00). Questo è stato fatto a seguito della decisione, adottata in conformità della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs), di inserire la sostanza Endosulfan nella parte 1 dell'Allegato A di detta Convenzione e quindi anche nella parte A dell'Allegato I del Regolamento (CE) 850/2004.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **ALBO GESTORI AMBIENTALI CALENDARIO ESAMI 2020 PER I RESPONSABILI TECNICI, CALENDARIO FORMAZIONE 2019/2020**

---

Fonte [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

L'Albo nazionale gestori ambientali ha approvato e pubblicato il calendario delle verifiche per Responsabili tecnici ai sensi degli articoli 12 e 13 del DM 120/2014 che si terranno nel corso del 2020. Prossimamente sarà possibile effettuare le iscrizioni.

Inoltre ha reso disponibile il calendario delle attività formative 2019/2020 organizzate dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo rivolte ai soggetti iscritti.

#### **Sedi e date verifiche RT**

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/Slideshow/CalendarioRT2020.pdf>

#### **Calendario formazione 2019 2020**

[https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/Slideshow/Calendario\\_formazione2019.pdf](https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/Slideshow/Calendario_formazione2019.pdf)

### **AMBIENTE/CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER STAMPANTI E CARTUCCE, NUOVE INDICAZIONI DAL MINISTERO PER L'AMBIENTE**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2019 il D.M. 17 ottobre 2019 recante “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate”.

Il provvedimento, in vigore dal 6 marzo 2020, adotta i Criteri ambientali minimi, di cui all'Allegato 1 del decreto, per le seguenti forniture e servizi:

- cartucce di toner e a getto di inchiostro;
- servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate.

Lo stesso decreto stabilisce inoltre i criteri ambientali minimi (sempre previsti all'Allegato 1) per i servizi di:

- stampa gestita;
- noleggio di stampanti ed apparecchiature multifunzione per ufficio;
- acquisto o leasing di stampanti e apparecchiature multifunzione per ufficio.

L'allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente del 13 febbraio 2014, con il quale sono stati adottati i Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce di toner e a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro, sarà abrogato dalla data di entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2019.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **REACH/CLP PUBBLICATA LA VERSIONE 2.0 DELLA LINEA GUIDA ECHA SULLE NOTIFICHE PER LE MISCELE PERICOLOSE (EX ART. 45 DEL CLP)**

---

*Fonte ECHA*

Publicato dall'Agenzia Europea della Chimica (ECHA) la linea guida sull'Allegato VIII del Regolamento CLP. Il documento si apre con una *Nota al lettore* in cui si specifica che non tutti gli stati membri sono d'accordo sull'interpretazione del ruolo del notificante ai sensi dell'articolo 45 del CLP.

In particolare il Belgio, la Germania, la Grecia e la Francia dissentono con questa linea guida in quanto in essa i rebranders e i relabellers sono definiti distributori e non utilizzatori a valle, come già definiti in altri documenti ECHA. La Svezia invece non considera l'articolo 4.10 del Regolamento CLP un articolo che prevede degli oneri da parte dei distributori. La Danimarca e il Portogallo infine hanno optato per l'astensione.

L'oggetto del dibattito è il ruolo del distributore e i suoi obblighi rispetto alle notifiche ai sensi dell'Allegato VIII del Regolamento CLP. La posizione di maggioranza, espressa anche nel documento, è che il distributore, come tutti gli altri attori della catena di approvvigionamento, ha l'obbligo, secondo l'articolo 4(10) del Regolamento CLP, di rispettare il Regolamento prima dell'immissione sul mercato delle miscele: *"Le sostanze e le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il presente regolamento."* Sostanzialmente ciò significa che il distributore deve verificare che le miscele siano state notificate nei paesi in cui sono immesse sul mercato.

Nel caso in cui avvenga, da parte del distributore, una commercializzazione di miscele in stati membri non inclusi nella notifica iniziale del formulatore, il distributore dovrà provvedere a notificare esso stesso in questi paesi. Infatti, nonostante non sia per definizione un importatore o un utilizzatore a valle, per garantire che i Centri antiveneni abbiano tutte le informazioni per gestire episodi di emergenza è riconosciuto a lui l'obbligo di notifica.

I paesi sopra riportati considerano tale posizione non corretta. Per questo motivo ECHA invita nella nota al lettore di contattare gli helpdesk di ciascuno stato membro per chiedere informazioni su come interpretare il ruolo dei distributori re-labellers e re-branders e su come procedere in caso di notifica.

Il Documento Linea Guida è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **SICUREZZA PRODOTTI DA COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

---

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 270 del 24 ottobre 2019 la *"Decisione UE 2019/1764 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura"*.

Con tale provvedimento, in vigore dal 13 novembre c.a., vengono definite le nuove procedure per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.

La valutazione e la verifica suddette sono necessarie per l'apposizione da parte del fabbricante della marcatura CE, ai sensi della normativa sui prodotti da costruzione.

Il testo della Decisione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI

### LA FARINA DI VINACCIOLI DISOLEATA INSERITA TRA LE BIOMASSE

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6.08.2019 il D.M. n. 74 del 29 maggio 2019, recante il “Regolamento relativo all’inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell’allegato X parte II sezione IV paragrafo 1, alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006”.

L’uso come biomassa combustibile della farina di vinaccioli disoleata viene ritenuto compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela della contro l’inquinamento atmosferico.

Tuttavia, il D.Lgs. 152/06 impone che le biomasse combustibili, laddove non derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano in specifiche esclusioni, debbano possedere i requisiti previsti per essere identificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis. Il nuovo provvedimento specifica che la farina di vinaccioli deve essere ottenuta attraverso uno specifico processo che prevede la disoleazione dei vinaccioli con n-esano, un successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi. Tali trattamenti, che possono costituire “normale pratica industriale”, devono però essere tutti effettuati all’interno del medesimo stabilimento.

In aggiunta, la farina deve possedere specifiche caratteristiche in termini di umidità, potere calorifico e contenuto di n-esano, ceneri e solventi organici clorurati (in accordo anche con quanto già contenuto nella norma UNI 11459:2016 “Biocombustibili solidi - Sottoprodotti del processo di lavorazione dell’uva per usi energetici - Classificazione e specifiche”).

Il testo del D.M. n. 74 del 29 maggio 2019 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI

### AUTORIZZAZIONI AL RECUPERO DI RIFIUTI, AGGIORNATA LA NORMATIVA

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2.11.2019 la Legge 2.11.2019, n. 128, di conversione del Decreto-Legge 3.09.2019, n. 101 recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*”.

La legge di conversione ha introdotto l’articolo 14-*bis*, titolato “*Cessazione della qualifica di rifiuto*” che sostituisce il comma 3 dell’art. 184-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006, introducendo **una nuova disciplina per il rilascio delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti, una nuova procedura di controllo e un Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero**, in attesa dell’emanazione di appositi decreti ministeriali specifici.

Per le attività di recupero di rifiuti in regime semplificato si continuano ad applicare i seguenti decreti ministeriali:

- D.M. 5/2/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;
- D.M. 12/6/2002, n. 161 “*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*”;

- D.M. 17/11/2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate".

Per le attività di recupero di rifiuti in regime ordinario le autorizzazioni dovranno essere rilasciate o rinnovate dalle autorità competenti, in mancanza di specifici criteri comunitari o ministeriali, rispettando le indicazioni dell'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori.

In particolare l'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE, prevede che *gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

(Si ricorda che le attività di recupero di rifiuti in regime ordinario sono quelle soggette al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209, 211 e dal Titolo III-bis, se gli impianti sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, del D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto riguarda le attività di recupero esistenti autorizzate in regime ordinario alla data di entrata in vigore della legge (3.11.2019) o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo, ovvero la cui autorizzazione è scaduta, ma per le quali viene presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono fatte salve e le autorizzazioni verranno rinnovate nel rispetto delle disposizioni dettate per le nuove attività di recupero.

Il provvedimento in esame introduce un nuovo sistema di controlli di conformità a campione delle modalità operative e gestionali degli impianti alle autorizzazioni rilasciate, da parte di ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente.

Viene, infine, istituito presso il Ministero dell'ambiente il *Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate*, per il quale le Autorità competenti dovranno comunicare al Ministero dell'ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ed anche gli esiti delle procedure semplificate. Verrà emanato un apposito decreto per definire le modalità di funzionamento e di organizzazione di tale registro. Le Autorità competenti provvedono a comunicare al Ministero dell'ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ed anche gli esiti delle procedure semplificate entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle legge.

Il nuovo articolo 14-bis definisce le modalità di adeguamento delle attività di recupero in esercizio ai decreti ministeriali che saranno emanati con i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per specifici materiali

Viene stabilito che i titolari di autorizzazioni al recupero di rifiuti (in regime ordinario e/o in procedura semplificata) dovranno presentare alle Autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni dei nuovi decreti ministeriali (man mano che saranno emanati) entro 180 giorni dall'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento comporta la sospensione dell'attività.

Il testo dell'art. 14-bis è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



## REACH/CLP PUBBLICAZIONE DEL DATABASE SCIP DI ESCHA SULLE SOSTANZE CONTENUTI NEGLI ARTICOLI

---

*Fonte Echa*

Pubblicati dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA) i requisiti informativi per il nuovo progetto di database sugli articoli che contengono sostanze SVHC di Candidate List.

Si tratta di un obbligo normativo derivante dalla modifica della Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD - Waste Framework Directive) avvenuta con la pubblicazione della Dir. (UE) 2018/851. In base a quanto previsto da tale testo legislativo tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze incluse nella Candidate List (SVHC-CL) dovranno fornire informazioni sull'uso sicuro notificando tali dati ad ECHA in un apposito database. Tale nuovo database è stato denominato SCIP, il cui acronimo sta per Substances of Concern In Products (articles, as such or in complex objects).

In pratica si tratta di un'estensione dell'obbligo di comunicazione sancito dall'art. 33, par. 1 del Reg. REACH (applicabile sin dall'entrata in vigore del Reg. REACH stesso). I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni sull'uso sicuro dei propri articoli contenenti sostanze di Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.

Per l'inizio del 2020 è prevista l'emissione di un "prototipo" del database, che sarà ulteriormente migliorato e ampliato con nuove funzionalità entro la fine del prossimo anno. Le aziende che immetteranno articoli sul mercato europeo dovranno presentare tutte le notifiche a partire dal 5 gennaio 2021, data di entrata in vigore dell'obbligo.

L'obiettivo di questo database è presto detto: promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche preoccupanti (SVHC) presenti negli articoli con alternative meno pericolose, favorendo così anche l'economia circolare.

Il database SCIP, infatti, fornirà ai recuperatori di rifiuti informazioni sulle sostanze preoccupanti presenti all'interno dei rifiuti in modo tale che, prima delle operazioni di trattamento, queste possano essere gestite per ottenere una produzione di materiali recuperati (e quindi di articoli) più sicuri, implementando così un'economia circolare vera e tutelata.

Inoltre la maggiore trasparenza sulla presenza di sostanze pericolose aiuterà i consumatori a compiere scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei prodotti e fornirà informazioni su come utilizzare e smaltire al meglio tali articoli. Il database SCIP è stato sviluppato con la cooperazione di tutte le parti interessate: ECHA, la Commissione Europea e gli Stati Membri.

I fornitori di articoli, complessi o meno, dovranno fornire informazioni obbligatorie ed opzionali al fine di descrivere in maniera quanto più precisa l'oggetto in questione. Alcune delle informazioni obbligatorie che dovranno essere comunicate sono le seguenti:

- informazioni che consentono di identificare l'articolo:

- nome principale assegnato all'articolo in quanto tale o all'oggetto complesso (in questo caso la scelta del nome risulta libera);
- identificatore numerico o alfanumerico assegnato all'articolo: ciò sarà fondamentale per procedere con l'operazione di notifica. Potrà essere scelto ad esempio il European Article

Number (EAN); Global Trade Item Number (GTIN); Universal Product Code (GPC); Catalogue number; ECHA Article ID, part number.

- il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione delle sostanze di Candidate List presenti nell'articolo, descrivendo la natura del materiale in cui si ritrovano;
- indicazione della produzione dell'articolo (se è europea o extra-UE);
- informazioni sull'uso sicuro dell'articolo.

Per quanto riguarda le informazioni opzionali (che non devono essere inviate obbligatoriamente durante la procedura di notifica) di seguito sono riportati alcuni esempi:

- immagine dell'articolo e/o delle sue parti;
- descrizione dimensionale dell'articolo;
- istruzioni di disassemblaggio;
- ogni altra informazione pertinente che permetta la gestione sicura dell'articolo.

Le prossime date importanti per il completo sviluppo del database SCIP sono le seguenti:

- durante l'autunno 2019 vi sarà un seminario tenuto da ECHA tra le parti interessate al fine di provare le funzionalità del database (data preliminare 12 novembre);
- all'inizio del 2020 avverrà il lancio della versione beta (provvisoria) del database;
- a luglio 2020 scadrà il termine utile per gli Stati Membri per il recepimento nei propri ordinamenti nazionali dei requisiti imposti dal database SCIP;
- il 5 gennaio 2021 inizierà l'effettivo obbligo di notifica sul database SCIP per i fornitori di articoli.

## **DIRETTIVA MACCHINE**

### **GUIDA DELL'UNIONE EUROPEA, EDIZIONE 2.2 AGGIORNATA A OTTOBRE 2019**

---

La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato il secondo aggiornamento della seconda edizione delle linee interpretative ed applicative delle disposizioni relative alla nuova Direttiva macchine (Direttiva CE n. 2006/42, recepita con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17).

Questa edizione 2.2 intitolata “**Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Edition 2.2**”, per ora pubblicata solo in lingua inglese, è stata pubblicata sul sito della Commissione Europea - <https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery/>

Nell'aggiornamento vengono forniti chiarimenti e indicazioni in merito ai concetti di “sicurezza dei componenti” e dei “macchinari parzialmente completati”, è stato reso coerente il testo con la guida sulla direttiva bassa tensione, sono stati inserite alcune integrazioni sulle unità di controllo della macchina (417) e i componenti di sicurezza che sono considerati come unità logiche (418).

La Guida è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## COSMETICI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 286 serie L del 7.11. 2019 il *“Regolamento n. 1858 del 6 novembre 2019 n. 1858 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici”*.

Con tale provvedimento, vigente dal 27.11.2019, viene modificato l’elenco dei conservanti autorizzati consentendo l’impiego della nuova sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one nei prodotti cosmetici, in concentrazione massima non superiore allo 0,7%.

A seguito alle preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito all’HEPB quale potenziale irritante per gli occhi e in base ai dati scientifici supplementari trasmessi dal richiedente al Comitato, il CSSC ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l’impiego dell’HEPB come conservante a una concentrazione massima dello 0,7% nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare è sicuro per quanto riguarda l’irritazione oculare.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## PREVENZIONE INCENDI REGOLA TECNICA IMPIANTI PRODUZIONE CALORE COMBUSTIBILI GASSOSI

---

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 21.11.2019 n. 273 il D.M. del Ministero Interno 8 novembre 2019 recante *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”*

Il decreto aggiorna la normativa antincendio per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.

In particolare il nuovo decreto, in vigore dal 21 dicembre 2019, riguarda la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione di edifici e ambienti, produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, lavaggio biancheria e sterilizzazione, cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari, nonché gli apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Non si applica a impianti realizzati:

- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purchè realizzata una sola volta.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella esistente e purchè realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Il testo del D.M. è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **MARCATURA CE AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

---

Si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 272 serie L del 25 ottobre 2019:

#### Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 1781

Vengono emanate nuove disposizioni in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità. Al fine di diminuire ulteriormente il consumo di energia elettrica dei motori elettrici, il Parlamento Europeo ha modificato le disposizioni relative alla progettazione ecocompatibile di detti prodotti e ha stabilito nuovi requisiti per i variatori di velocità. Dal 1° luglio 2021 l'apposizione della "marcatatura CE" sui motori elettrici e sui variatori di velocità, deve avvenire nel rispetto dei nuovi limiti di consumo di energia.

Inoltre, viene modificata la normativa comunitaria sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, ai fini della diminuzione del consumo dell'energia elettrica e l'apposizione della marcatatura CE.

Il provvedimento prevede la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2022 dell'applicazione delle disposizioni che hanno previsto la deroga dell'esclusione delle disposizioni di progettazione ecocompatibile per i circolatori immessi sul mercato entro il 1° gennaio 2022 (prima era previsto il 1° gennaio 2020) e destinati a essere integrati in prodotti che sono stati immessi sul mercato prima del 1° agosto 2015 e che hanno integrato i circolatori identici.

#### Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 1782

Introduce nuove disposizioni in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, al fine di diminuire ulteriormente il consumo di energia elettrica. Dal 1° aprile

2020 l'apposizione della “marcatura CE” sugli alimentatori esterni, deve avvenire nel rispetto dei nuovi limiti di consumo di energia.

#### Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 1783

Viene aggiornata la normativa comunitaria che dispone le specifiche di progettazione ecocompatibile dei trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, ai fini della diminuzione del consumo dell'energia elettrica e l'apposizione della marcatura CE.

#### Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 1784

Sono introdotte specifiche disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia, al fine di diminuire il consumo di energia elettrica. Il nuovo provvedimento, in vigore dal 14 novembre c.a., si applica a partire dal 1° gennaio 2021.

I Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **SICUREZZA LAVORO GUIDA ELETTRONICA EU-OSHA PER LA GESTIONE DELLO STRESS E DEI RISCHI PSICOSOCIALI**

---

<https://osha.europa.eu/it>

Resa disponibile sul sito dell'OSHA Europa (Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) una “Guida elettronica sullo stress e sui rischi psicosociali sotto i riflettori”.

Questa guida elettronica è stata lanciata nel quadro della Campagna “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato” del 2014. Lo strumento intende soddisfare i bisogni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle piccole imprese che cercano una guida e consigli pratici sui primi passi da compiere per gestire i rischi psicosociali sul luogo di lavoro.

Rivisitata in un nuovo formato, la guida elettronica è disponibile in inglese, spagnolo e sloveno.

La guida elettronica è stata ideata per soddisfare le esigenze dei datori di lavoro e dei dipendenti delle piccole imprese, che cominciano ad affrontare i rischi psicosociali sul luogo di lavoro e hanno bisogno di orientamenti per quanto riguarda i primi passi, tra cui:

- semplici spiegazioni su cosa siano i rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato;
- gli effetti sulle imprese e sui lavoratori;
- esempi pratici di come prevenire e affrontare i rischi psicosociali.

**RIFIUTI**  
**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI A SPECCHIO,**  
**SENTENZA CASSAZIONE PENALE N. 47288/2019**

---

Publicata la sentenza della Cassazione Penale Sezione III n. 47288 del 21 novembre 2019 (conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo u.s.) con la quale vengono fornite le seguenti indicazioni nella parte conclusiva in merito alla classificazione dei rifiuti a specchio:

*“Contrastano con le affermazioni del Tribunale anche le ulteriori precisazioni della Corte europea, laddove si esclude ogni margine di discrezionalità in capo al detentore del rifiuto circa la natura dell’accertamento, in quanto, sebbene non obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa egli deve comunque ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi.*

*Va peraltro osservato che la sentenza della Corte di giustizia, tanto nella risposta ai primi tre quesiti, quanto nella motivazione, porta ad escludere radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità.*

*In altre parole, ritiene il Collegio che il necessario riferimento della Corte europea, in precedenza richiamato, all’impossibilità di imporre al detentore del rifiuto irragionevoli obblighi sia dal punto di vista tecnico che economico, non può assolutamente, a fronte di quanto più diffusamente stabilito dai medesimi giudici, essere utilizzato come pretesto per aggirare le precise indicazioni circa le modalità di qualificazione del rifiuto, essendo **chiaro che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota (circostanza che rende, evidentemente, non necessaria l’analisi) il detentore deve raccogliere informazioni, tali da consentirgli una “sufficiente” conoscenza di tale composizione e l’attribuzione al rifiuto del codice appropriato.***

***La raccolta delle informazioni, inoltre, va necessariamente effettuata secondo la precisa metodologia specificata, che non prevede esclusivamente il campionamento e l’analisi chimica, le quali, come espressamente indicato (punto 44), devono peraltro offrire garanzie di efficacia e rappresentatività.***

*Ciò porta anche a ritenere non condivisibile, ad avviso del Collegio, l’affermazione del Tribunale secondo cui “l’analisi dei rifiuti ‘a specchio’, al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo” in quanto riduttiva rispetto alla metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia. Quanto al principio di precauzione, la Corte di giustizia ne ha delimitato l’ambito di applicazione nei termini in precedenza ricordati.”*

Il testo integrale della Sentenza è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA LAVORO

### ON LINE SUL SITO INAIL UN NUOVO SPAZIO DEDICATO ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO

---

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

L'INAIL ha reso disponibile on line un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro, allo scopo di sostenere i datori di lavoro nella manutenzione e messa in sicurezza di macchine e impianti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nella sezione Conoscere il rischio, una delle sei che compongono l'area tematica Prevenzione e sicurezza, è stata inserita una nuova voce "Attrezzature di lavoro".

Macchine, apparecchi, utensili o impianti, e in generale le attrezzature, tra cui trabattelli e scale, destinati all'attività lavorativa, devono essere adeguati, o adattati, al lavoro da svolgere, idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e utilizzati come previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie. A stabilirlo è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81 del 2008, sulla base del quale è stata realizzata una nuova area sul portale dell'Inail, denominata "Attrezzature di lavoro" e raggiungibile attraverso il percorso Home >Attività> Prevenzione e sicurezza>Conoscere il rischio>Attrezzature di lavoro. Obiettivo dell'Istituto, supportare i datori di lavoro e quanti si occupano di prevenzione degli infortuni in azienda nell'adozione delle misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Questa sezione fornisce alcune informazioni al fine di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro uso, anche attraverso attività di manutenzione, controllo e verifica al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di salute e sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo.

La nuova area è collegata a nove pagine che prendono in considerazione tutti gli aspetti inerenti l'utilizzo di strumenti di lavoro. I contenuti sono articolati in modo da guidare l'utente a partire dalla definizione di attrezzatura e dalla differenziazione tra quelle marcate CE e quelle non marcate, con particolare riferimento al diverso regime normativo che ne discende. La prima pagina, relativa alla scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura, contiene anche un link a due applicativi sulla sicurezza del macchinario, già presenti sul sito, che rendono disponibile uno strumento per applicare le norme di riferimento.

Dopo aver chiarito quali prodotti siano da considerare attrezzature, il datore di lavoro ha diversi obblighi da adempiere. Più nel dettaglio, deve fare in modo che nell'utilizzo delle attrezzature vengano adottate misure tecniche e organizzative utili a ridurre al minimo i rischi, provvedere a manutenzione e controllo, attuare interventi di informazione, formazione e addestramento del personale addetto all'uso dell'attrezzatura e, infine, effettuare eventuali verifiche periodiche, ove previste.

Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l'attrezzatura di lavoro come *qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro* e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso

sicuro. Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.

In particolare ha cercato di meglio interpretare quale impianto fosse da considerarsi attrezzatura di lavoro declinando lo stesso *come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo*. La definizione si presta, però, ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro, sulla scelta/adeguamento dell'attrezzatura di lavoro, sulle relative attività di manutenzione/controllo/verifica e sulle azioni di informazione/formazione/addestramento dell'operatore, possono essere fraintesi.

A titolo esemplificativo nella tabella che segue si elencano alcuni prodotti di uso comune in un ambiente di lavoro distinguendo cosa sia da intendersi attrezzatura di lavoro soggetta al titolo III capo I del D.Lgs. 81/08. Ovviamente questa valutazione deve tener conto dello specifico processo che si svolge nell'ambiente di lavoro.

<b>Prodotto</b>	<b>Ambiente di lavoro (esemplificativo)</b>	<b>Attrezzatura di lavoro [articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.]</b>
<b>Macchina operatrice e utensili</b>	<b>Cantieri e manifatturiero</b>	<b>Si</b>
<b>Impianto di processo</b>	<b>Manifatturiero</b>	<b>Si</b>
<b>Impianto di servizio (elettrico, pneumatico, vapore, ecc)</b>	<b>Tutti</b>	<b>No</b>
<b>Giocattoli</b>	<b>Scuola/Educazione</b>	<b>Si</b>
<b>Dispositivo medico</b>	<b>Ospedaliero</b>	<b>Si</b>
<b>Impianto di captazione scariche atmosferiche e di messa a terra</b>	<b>Tutti</b>	<b>No</b>
<b>Dispositivo di protezione individuale</b>	<b>Tutti</b>	<b>No</b>
<b>Ascensore e montacarichi</b>	<b>Tutti</b>	<b>No</b>
<b>Cancello o porta motorizzata</b>	<b>Tutti</b>	<b>No</b>
<b>Pacco bombole per lo stoccaggio del metano</b>	<b>Autotrazione</b>	<b>Si</b>
<b>Macchine ordinarie da ufficio</b>	<b>Pubblico impiego</b>	<b>Si</b>

**Tabella 1 – classificazione esemplificativa di alcuni prodotti come attrezzature di lavoro**

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all'atto del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all'articolo 70 del D.Lgs. 81/08 e garantire nella messa a disposizione e uso:

- l'adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell'uso dell'attrezzatura;
- la manutenzione e il controllo dell'attrezzatura;
- informazione, formazione e addestramento del personale addetto all'uso dell'attrezzatura;
- eventuali verifiche periodiche, ove previste.



### **Scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura**

Nella scelta dell'attrezzatura di lavoro il datore di lavoro deve tener conto non solo della tipologia del lavoro da svolgere, ma anche delle esigenze in termini di salute e sicurezza necessarie a tutelare i lavoratori che le utilizzano o che ne sono esposti. Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE, D.Lgs. 81/08 art. 70). Nel caso in cui la scelta dell'attrezzatura di lavoro sia avvenuta in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di riferimento o prima della emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, l'attrezzatura deve essere conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Prima di acquisire un'attrezzatura e di metterla a disposizione dei lavoratori il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e, quindi, provvede a verificarne la corretta installazione e messa in servizio.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza e buon funzionamento sono legati strettamente alle condizioni di installazione, è previsto che il controllo su installazione e messa in servizio si ripeta dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.

Gli interventi di controllo iniziale e quelli successivi, con cadenza periodica, finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza dell'attrezzatura ai fini della sicurezza, devono essere effettuati da persone competenti. Tali controlli devono essere riportati per iscritto e le registrazioni relative agli ultimi tre anni devono essere conservate e tenute a disposizione degli organi di vigilanza.

Oltre ai controlli sopra citati il datore di lavoro sottopone le attrezzature, che rientrano in quelle elencate nel D.Lgs. 81/08 - allegato VII, a verifiche periodiche, la cui frequenza è indicata nell'allegato stesso. È compito del datore di lavoro anche assicurarsi che l'attrezzatura di lavoro sia utilizzata in conformità alle istruzioni d'uso e che sia sottoposta a regolare manutenzione allo scopo di conservare nel tempo i requisiti di sicurezza. È per questo motivo che ogni attrezzatura di lavoro deve essere accompagnata da un libretto di manutenzione e da istruzioni d'uso. Allo scopo di evitare che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte e comunque per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso, il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle citate nell'allegato VI del D.Lgs. 81/08.

### **La valutazione del rischio di un'attrezzatura**

Quando un datore di lavoro sceglie un'attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro – D.Lgs. 81/08, art. 17) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (D.Lgs. 81/08, art. 71):

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Egli valuta la probabilità che un determinato evento incidentale si verifichi, individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, le mette in atto e organizza le azioni di monitoraggio dell'efficacia di tali misure e programma la fase di revisione della valutazione dei rischi.

Per fare ciò il datore di lavoro tiene conto anche della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell'attrezzatura, dei limiti nell'uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d'impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori.

Per un'attrezzatura marcata CE, parte della valutazione dei rischi è già stata fatta prima dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura dal fabbricante che, con la dichiarazione di conformità, garantisce il rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e quindi delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

A tal proposito indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono contenute nella norma UNI EN ISO 12100, relativa ai "Principi generali di progettazione" per la sicurezza di un macchinario. La norma pur riferendosi al fabbricante della macchina, può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro.

In realtà il datore di lavoro ha un obbligo più ampio della sola valutazione del rischio inerente all'uso di una macchina e al suo funzionamento. La citata norma tecnica chiarisce infatti che non rientrano nello scopo della norma stessa l'individuazione delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle contemplate in fase di progettazione da adottate dall'utilizzatore/datore di lavoro, poiché l'organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere controllate dal progettista.

Per questa ragione il datore di lavoro deve tenere in debito conto non soltanto i rischi inerenti all'uso dell'attrezzatura, ma anche l'ambiente in cui l'attrezzatura sarà collocata e i rischi in esso già presenti e quelli dovuti alle altre attrezzature preesistenti.

Da ricordare che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, oppure messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati dal D.Lgs. 81/08, allegato V (per approfondimenti si rimanda alla pagina specifica di questa Area tematica di Conoscere il rischio). Sul datore di lavoro inoltre ricade il compito di riscontrare e segnalare le evidenti non rispondenze ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni europee o dal D.Lgs. 81/08, allegato V (presenza dei cosiddetti vizi palesi).

### **Modifica, adeguamento e miglioramento di un'attrezzatura di lavoro**

L'impianto legislativo delineato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con l'obiettivo di tutelare la sicurezza del lavoratore, disciplina le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro e stabilisce i requisiti di sicurezza che le stesse devono soddisfare, in funzione dell'anno di immissione sul mercato e del quadro legislativo specifico inerente al tipo di attrezzatura (marcate CE e non marcate).

Il processo di modifica, adeguamento e miglioramento interessa fasi comuni alle diverse tipologie di attrezzature di lavoro, quali: la manutenzione, il controllo dell'efficienza, o la valutazione di requisiti tecnici specifici, connessi a fattori di rischio propri di una determinata categoria di attrezzature di lavoro. D'altro canto il datore di lavoro e/o l'utilizzatore e i consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono spesso valutare e capire qual è il livello di sicurezza che una determinata macchina o attrezzatura di lavoro deve garantire e nel caso procedere a un'azione di adeguamento/aggiornamento o miglioramento.

Di seguito si propongono alcune definizioni al fine di chiarire la differenza tra le varie fasi:

- miglioramento: intervento inteso a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in relazione a specifica analisi dei rischi nell'ambiente operativo,
- adeguamento/aggiornamento: intervento previsto da specifico provvedimento regolamentare inteso all'aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica [d.lgs. 81/08, art. 71 comma 4 lettera a) punto 3)],
- manutenzione ordinaria o straordinaria: intervento di conservazione o riparazione secondo le istruzioni fornite del fabbricante a corredo dell'attrezzatura di lavoro.

Un aspetto importante di cui bisogna tenere conto è la distinzione tra manutenzione straordinaria e modifica. Mentre, infatti, la manutenzione straordinaria, pur prevedendo interventi importanti sul prodotto, non ne modifica destinazione d'uso, parametri di funzionamento e prestazioni, la modifica interviene introducendo delle condizioni di rischio originariamente non previste, perché vengono alterate le prestazioni del prodotto (ad es. aumentando la potenza di un motore, modificando la logica di funzionamento, ecc.). Nel caso di manutenzione straordinaria è sufficiente riportare l'intervento sul registro di controllo, assicurandosi che le condizioni funzionali siano ripristinate come originariamente previste dal fabbricante.

Nel caso di modifica si tratta di nuova immissione sul mercato (con conseguente marcatura CE, emissione di una dichiarazione CE di conformità a firma di chi procede con la modifica e nuove istruzioni che contemplano detta modifica funzionale o prestazionale), perché le alterazioni prodotte non garantiscono a priori il permanere del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza. Bisogna, tuttavia, evidenziare che nei casi in cui l'azione realizzata sia funzionale a incrementare le condizioni di sicurezza del lavoro in relazione alla specifica analisi dei rischi condotta nell'ambiente operativo non si tratta di una vera e propria modifica quanto di un intervento di miglioramento (sempreché non introduca nuovi rischi nell'uso dell'attrezzatura di lavoro), che in quanto tale non comporta una nuova immissione sul mercato, ma anche in questo caso è sufficiente tenere memoria dell'operazione realizzata ad esempio integrando il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

### **Manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura**

Il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza garantito al momento dell'immissione sul mercato o messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro costituisce uno dei principali strumenti per assicurarne l'efficienza ai fini della sicurezza. Soltanto prevedendo, durante l'esistenza della macchina, idonei interventi di manutenzione e controllo, infatti, risulta possibile assicurare che la stessa mantenga in servizio condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere, tanto dal punto di vista dell'efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza.

Ovviamente l'obiettivo non è quello di mantenere la macchina come nuova, ma, consci dell'inevitabile usura prodotta dal tempo e dall'uso, quello di effettuare i necessari interventi per assicurare che il prodotto resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio. Questo significa che, laddove lo stato dell'arte subisca delle evoluzioni, anche se significative, non sussiste l'obbligo di aggiornamento da parte del datore di lavoro dei requisiti minimi di sicurezza a meno di uno specifico provvedimento regolamentare che lo renderebbe cogente. In tale ottica il legislatore ha previsto (titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che le attrezzature di lavoro siano *oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari* e infine, ma solo per alcune specifiche tipologie (ovvero quelle indicate nell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), assoggettate al regime di verifica periodica. Il legislatore individua quindi

nel datore di lavoro la persona preposta a organizzare e gestire manutenzione e controllo delle attrezzature, che deve essere condotto da persona competente, primariamente sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.

È necessario che ciascun intervento realizzato sull'attrezzatura venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.

Per le macchine di sollevamento lo stesso fabbricante è tenuto a fornire copia del registro di controllo o almeno i contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell'allegato I alla direttiva 2006/42/CE); in tutti gli altri casi è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro prevederne la costituzione e compilazione.

L'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, inoltre, che per talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento di materiali e persone o impiegate per gas, vapore e riscaldamento (elencate nell'allegato VII al medesimo decreto) siano previste delle verifiche periodiche *volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza*.

Si tratta di attività di controllo gestite non direttamente dal datore di lavoro ma da personale esterno individuato dallo stesso legislatore. In particolare il decreto prevede che dette verifiche siano gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati (per le successive). Il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento: i soggetti preposti, infatti, devono essere in ogni caso attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta. Il D.M. 11 aprile 2011 stabilisce più in dettaglio le modalità di esecuzione di dette verifiche, chiarendo competenze e responsabilità.

Il primo obbligo per il datore di lavoro è quello di dare comunicazione della messa in servizio dell'attrezzatura all'unità operativa territoriale Inail competente, che procede con l'assegnazione di una matricola. In base alle periodicità indicate nel sopra richiamato allegato VII il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta delle verifiche periodiche.

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ALLIANZ** – Welfare e Rischi Aziendali

**ARENA BROKER** – Prodotti assicurativi

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e Visite Specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, Wellness e Fitness

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e Welfare Aziendale

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Route

**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende

**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

**FCA ITALY** – Automobili

**FOOD AND SWEET** – Ristorazione, Catering

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'Allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di Lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**INFOR GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle Imprese

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria Civile, Messa in Sicurezza Sismica

**NEXIVE** – Servizio Postale Privato

**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**QCOM** – Telecomunicazioni Cybersecurity

**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuoto, benessere

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Vino e enoturismo

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi